

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
CONSIGLIO COMUNALE  
del 30/11/2021 n. 129**

**COPIA**

**Oggetto: *Piano di Razionalizzazione ordinario delle Società Partecipate. Approvazione.***

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di novembre alle ore 14:25 in Scandicci, nella Sala virtuale per le adunanze, previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione con le modalità predisposte in via temporanea ed emergenziale in ottemperanza del Dpcm del 02.03.2021, così come integrato dal D.L. n. 52/2021.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede la Presidente del Consiglio Comunale, Loretta Lazzeri, ed assiste il Segretario Generale, Patrizia Landi che, su invito della Presidente, procede all'appello.

Risultano:

**PRESENTI** i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Pacini Giacomo
- Brunetti Elda
- Pacinotti Stefano
- Lazzeri Loretta
- Capano Ilaria
- Vignoli Tiziana
- Francioli Tommaso
- Morandi Claudia
- Bonechi Daniela
- D'Andrea Laura
- Forlucci Cecilia
- Giulivo Dario
- Babazzi Alessio
- Meriggi Enrico
- Carti Luca

**ASSENTI** i Sigg.ri:

- Porfido Alberico
- Vari Alessio
- Pecorini Ilaria
- Batistini Leonardo
- Baldini Luigi
- Braccini Christian
- Salvadori Alessandro
- Tallarico Bruno Francesco
- Bencini Valerio

Presenti n. 16 membri su 25 (compreso il Sindaco)

La Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: D. Bonechi, D. Giulivo e E. Meriggi

Risultano altresì presenti gli Assessori: A. Giorgi, D. Ndiaye, A. Franceschi, B. Lombardini, Y. Kashi Zadeh.

...omissis il resto...

La Presidente mette ora in trattazione l'argomento iscritto al punto n. 8 dell'ordine del giorno e dà la parola all'Assessora Y. Kaschi Zadeh per l'illustrazione.

Interviene il Consigliere L. Baldini [Gruppo Lega Salvini Premier]

Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri E. Brunetti [Gruppo Partito Democratico], L. Carti [Gruppo Centro Destra, FI, UDC], L. Baldini [Gruppo Lega Salvini Premier] e L. Batistini [Gruppo Lega Salvini Premier]

OMISSIS (Gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

Durante la discussione il Consigliere E. Meriggi esce dall'aula virtuale: presenti n. 20, assenti n. 5

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la conforme proposta di deliberazione Pdcc 66/2021, presentata dalla Dirigente della Segreteria Generale – UO di Staff, Dott.ssa Patrizia Landi;

Visto il decreto legislativo D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, avente per oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in seguito anche "TUSP";

Preso atto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

Dato atto che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dall'art. 4, comma 2, del citato TUSP:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, vi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Dato atto, inoltre, che il suddetto art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 consente altre tipologie di partecipazioni societarie, quali quelle finalizzate ad ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili di proprietà pubblica, le società in house che hanno per oggetto sociale esclusivo le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del sopra citato comma 2, le società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

Rilevato che l'art. 20 del TUSP stabilisce che:

- comma 1 "omissis .. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- comma 2 "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

Considerato che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate, previste dall'art. 20, comma 2, ovvero:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato, altresì, che le disposizioni del citato testo unico in materia di partecipazioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni stesse, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, oltre che alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Richiamate le norme dell'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplinano le funzioni e i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'articolo 112, che prevede che gli enti locali, "nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

Richiamate, inoltre, le proprie finalità istituzionali in materia di servizi pubblici locali, indicate negli articoli 49 e seguenti dello statuto comunale;

Dato atto di quanto disposto con la:

- delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 20/03/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art 24 Dlvo 19/08/2016 n 175. Determinazioni. "
- delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni. Provvedimenti."
- delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 07/02/2019 avente ad oggetto "Razionalizzazione delle partecipazioni. Approvazione."

- delibera del Consiglio Comunale n. 113 del 28/11/2019 avente ad oggetto "Razionalizzazione delle partecipazioni. Approvazione "
- delibera del Consiglio Comunale n. 117 del 17/12/2020 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società. Approvazione ";

Dato atto che:

- l'art. 24 T.U.S.P. dispone al comma 5 "In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile."
- in esecuzione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è provveduto ad effettuare un esame ricognitivo delle partecipazioni del Comune di Scandicci alla data del 15/11/2021, come risulta dalla relazione tecnica (costituita da schede) predisposta dal Servizio Società partecipate ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Dato atto, pertanto, che alla suddetta data del 15/11/2021 il Comune di Scandicci detiene le seguenti partecipazioni dirette ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 175/2016

- Acqua Toscana Spa,
- Alia Spa;
- Casa Spa;
- Consiag Spa;
- Farma.net Scandicci Spa;
- Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa;

Vista la deliberazione n. 22 del 21/12/2018 e la deliberazione n. 19 del 21/07/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti per le quali le società indirette oggetto di rilevazione obbligatoria sono quelle oggetto di controllo ai sensi dell'art. 2395 del codice civile da parte di società di cui l'Ente ha a sua volta il controllo solitario, con esclusione quindi di quelle controllate congiuntamente da un pluralità di Enti locali (cf. art. 2,1 lett.g) TUSP e delibera 19/2017, par 2.2 pag. 2);

Richiamato il Parere dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato n. AS1765/2021 nel quale è evidenziata l'importanza di estendere anche alle società indirettamente partecipate (sebbene detenute per il tramite di società di cui si dispongono quote minoritarie ma soggette comunque a controllo analogo), le valutazioni inerenti la stretta necessità previste dall'art. 4 del D. lgs. 175/2016, raccomandando pertanto di formulare indirizzi di dismissione laddove tali indirette non risultino essenziali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente socio;

Dato atto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 175/2016, pertanto, che alla suddetta data del 15/11/2021 il Comune di Scandicci detiene le seguenti partecipazioni indirette in società detenute tramite la partecipazione dell'Ente in società da esso controllate e società in house providing:

- nessuna partecipazione indiretta detenuta dalla società controllata Farma.net Scandicci Spa;
- Società Consortile Energia Toscana SCRL, le cui quote pari al 0,0187 % di capitale sociale sono detenute tramite la società partecipata in house providing Casa Spa (oltre alla quota di capitale sociale detenuta tramite la società partecipata Alia Spa);
- Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a., le cui azioni pari al 0,0122 % sono detenute tramite la società partecipata in house providing Casa Spa;

Dato atto altresì che, dagli esiti della suddetta ricognizione e della conseguente classificazione delle singole partecipazioni sulla base della tipologia dei servizi e delle attività svolte, risulta quanto segue:

A) partecipazioni aventi i requisiti ex art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016

- Acqua Toscana Spa (comma 2, lett. a );
- Alia Spa (comma 2, lett. a);
- Casa Spa (comma 2, lett. d);
- Consiag Spa (comma 2, lett. a);
- Farma.net Scandicci Spa (comma 2, lett. a);
- Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa; (comma 2, lett. d);

#### A1) Acqua Toscana Spa

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 09/06/2021 è stato approvato il conferimento delle azioni di proprietà del Comune di Scandicci della società Publiacqua Spa nella costituenda società Acqua Toscana Spa . (Lo schema del citato atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ex art.5, c. 2 ultimo periodo del DLgs.175/2016, nella forma di pubblicazione con avviso sul sito istituzionale dell'Ente dal 20 maggio 2021 fino alle ore 12 del 31 maggio 2021 ed entro il termine assegnato non sono pervenute all'Ente nè osservazioni né proposte).

La delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 09/06/2021 è stata inviata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 175/16, alla Corte dei Conti a fini conoscitivi il giorno 18/06/2021 prot SC-TOS- 0005544 tramite il portale CON TE, e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato il giorno 10 /06/2021 prot 24112).

La società è stata costituita con atto rogato dal notaio Vincenzo Gunnella il 14/06/2021 rep 54666, recc 27133 (registrato a Firenze il 15/06/2021 al n 25478 serie 1T).

La società è una holding la cui attività consiste nella gestione delle partecipazioni azionarie della società Publiacqua Spa . Publiacqua S.p.A è la società affidataria, dal 1° Gennaio 2002, della gestione del servizio idrico integrato dall'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Medio Valdarno e gestisce il ciclo integrato delle acque come previsto dalla legge n. 36/1994 e dalla legge regionale n. 91/1995.

La società svolge la produzione di servizi di interesse generale quale il Servizio idrico Integrato (art. 4, co. 2, lett. a) del DLgs 175/16 ) il quale rappresenta al-

trèsì la autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento attività legittimata dall'art. 4 c.2 lett. d) e dall' art. 4 c.5 del DLgs. 175/2016, consistente nella gestione delle partecipazioni azionarie, (rafforzando il ruolo strategico della parte pubblica in Publiacqua Spa). La società persegue altresì le finalità istituzionali dell'Ente (articolo 4 , comma 1 del Dlgs 175/16 ) , in quanto tramite detta società s'intende provvedere alla gestione della partecipazione societaria in un soggetto che opera nel campo dei servizi pubblici.

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali al Comune di Scandicci edc altresì l'oggetto sociale differisce da quello delle altre società partecipate/controllate da questo Ente ed in ragione di ciò non è ravvisata la necessità di aggregazione.

## A 2) Alia Servizi Ambientali Spa

Alia Servizi Ambientali Spa è la società che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di pulizia delle strade e dei mercati, di trattamento e smaltimento dei rifiuti. L'attività della società, come risulta dallo statuto, comprende la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero; lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare, dei rifiuti speciali), compreso l'ammasso, il deposito e la discarica; la progettazione, la realizzazione e/o gestione di impianti di termovalorizzazione e le reti di teleriscaldamento e trasporto di energia elettrica; i servizi di disinfestazione, di disinfezione e di bonifica. La società può inoltre svolgere ogni altro servizio inerente l'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza; le attività di progettazione, consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio; la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubbliche e/o private ad uso pubblico.

In data 23 dicembre 2016 l'Assemblea straordinaria della società ha deliberato la fusione per incorporazione in Quadrifoglio SpA di Publiambiente SpA, ASM Prato SpA e CIS Srl. Con atto pubblico notarile stipulato in data 24.02.2017 le citate società si sono fuse ed è stata costituita la società denominata "Alia Servizi Ambientali Spa".

Tale soggetto è risultato aggiudicatario della gara bandita dall'ATO Toscana Centro per l'affidamento del servizio integrato dei rifiuti per un periodo di 20 anni.

Si ritiene che gli oneri di motivazione analitica ex articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 siano stati assolti dall'Autorità di Ambito competente che ha definito la scelta della forma di gestione e le conseguenti modalità di affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016 si fa presente che la società (Quadrifoglio spa – società incorporante) il 9 marzo

2017 ha completato la procedura volta all'emissione di bond (prestito) quotato presso l'Irish stock exchange di Dublino per la durata di 7 anni a partire dal 2021 in base al quale, ai sensi delle previsioni dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016, si determinerebbe l'esclusione dall'applicazione del decreto legislativo medesimo di Alia S.p.A..

L'attività di produzione di beni e servizi esercitata dalla società è conforme a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 ed è diretta alla produzione di un servizio di interesse generale.

Da indagine svolta presso la CCIAA risulta che la società Alia Servizi Ambientali Spa ha 2332 addetti (numero medio) e 5 amministratori.

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali al Comune di Scandicci.

La società ha avuto il seguente fatturato nel triennio 2018/2020: € 290.112.523,00 (2018), € 309.089.794,00 (2019), 299.404.640,00 € (2020).

L'oggetto sociale della società differisce da quello delle altre società partecipate/controllate da questo Ente ed in ragione di ciò non è ravvisata la necessità di aggregazione.

Dal bilancio approvato e da quanto attestato dagli organi sociali, non risulta la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, anche in relazione al fatto che il Comune di Scandicci non sostiene tali costi in alcuna misura.

La società risulta quindi possedere i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e non incorre in alcuna delle fattispecie ostative previste dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto. La partecipazione, pertanto, può essere mantenuta.

### A3) Casa Spa

La società Casa Spa è stata costituita il 17 ottobre 2002 in seguito dello scioglimento delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale della Regione (A.T.E.R).

La società, come si rileva dall'art. 4 dello statuto societario, svolge attività e servizi strumentali alle funzioni degli enti soci in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) ed in particolare: - recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio in proprietà dei Comuni (Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998, n. 77); - acquisizione, cessione, realizzazione, gestione di nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; - interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria in attuazione delle direttive di LODE (livello ottimale d'ambito dell'ERP - che prevede l'esercizio in forma associata delle funzioni attinenti al recupero, manutenzione e gestione amministrativa secondo le previsioni della suddetta legge regionale n. 77/1998), ovvero dei singoli comuni associati; - progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia pubblica residenziale e non, per conto della Conferenza LODE e/o dei Comuni associati; - attività per l'incremento dell'efficienza energetica, consistente nell'analisi dei consumi energetici degli immobili gestiti (progettazione, finanziamento e realizzazione di interventi in campo energetico, compresa l'eventuale gestione e manutenzione degli impianti).

L'attività di produzione di beni e servizi esercitata dalla società è pertanto conforme a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175. In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d), del decreto medesimo, la società Casa Spa svolge l'attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente.

Da un'indagine svolta presso la CCIAA risulta che la società Casa Spa ha 76 addetti e 3 amministratori.

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali al Comune di Scandicci.

La società ha avuto il seguente fatturato nel triennio 2018/2020: 26.809.210,00 € (2018), il valore della produzione è € 32.513.169,00 (2019), € 26.250.311,00 (2020).

L'oggetto sociale della società differisce da quello delle altre società partecipate/controllate da questo Ente ed in ragione di ciò non è ravvisata la necessità di aggregazione.

Dal bilancio approvato e da quanto attestato dagli organi sociali, non risulta la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, anche in relazione al fatto che il Comune di Scandicci non sostiene tali costi in alcuna misura.

Negli ultimi anni la società ha corrisposto al Comune di Scandicci i seguenti utili: 2013: € 20.904,67; 2014: € 20.077,91; 2015: € 11.066,02; 2016: € 13.200,00; 2017 : € 11.535,60; 2019 12.000,00 €; 2020 :€ 13.000,00;

#### A 4) Consiag Spa

Consiag nasce nel 1975 come Consorzio costituito dai Comuni di Prato, Scandicci e Sesto Fiorentino, per la gestione consorziale dei servizi di distribuzione dell'acqua e del gas. Il Consorzio è stato successivamente trasformato in società per azioni, della quale sono soci, attualmente, 23 Comuni distribuiti nelle province di Firenze, di Prato e di Pistoia, tra i quali il Comune di Scandicci, che detiene il 9,08 del capitale sociale. La società Consiag spa ha costituito ed acquisito partecipazioni in società specifiche per la gestione dei servizi, tra le quali Estra spa per il settore del gas metano (la società svolge servizi anche nei settori del GPL, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni), Publiacqua spa per il settore dell'acqua e Alia Spa per il settore dei rifiuti .La società gestisce quindi, direttamente ed indirettamente, per quanto inerente al Comune di Scandicci, tramite società partecipate/controllate, le attività attinenti ai settori della del gas, dell'acqua e dei rifiuti .

L'attività di produzione di beni e servizi esercitata dalla società è pertanto conforme a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 ed è diretta alla produzione di un servizio di interesse generale, ai sensi del medesimo art. 4, comma 2, lettera a).

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. b), del suddetto D. Lgs. n. 175/2016, la società ha comunicato, in data 03/12/2018 (prot. 61647) che in merito alla dotazione di personale sono assegnate n. 3 unità (numero medio) attraverso l'istituto del distacco/comando da Estra s.p.a.”; la società Consiag spa ha un amministratore unico .

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali al Comune di Scandicci.

La società ha avuto il seguente fatturato nel triennio 2018/2020: € 45.14.116,00 (2018); € 2.135.104,00 € (2019), 1.588.802,00 (2020).

L'oggetto sociale della società differisce da quello delle altre società partecipate/controllate da questo Ente ed in ragione di ciò non è ravvisata la necessità di aggregazione.

Dal bilancio approvato e da quanto attestato dagli organi sociali, non risulta la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, anche in relazione al fatto che il Comune di Scandicci non sostiene tali costi in alcuna misura.

Negli ultimi anni la società ha corrisposto al Comune di Scandicci i seguenti utili: 2013: € 186.411,40; 2014: € 267.978,85; 2015: € 362.622,92; 2016: € 516.370,61; 2017: 818.830,06 €.

2018: 610.256,18 €; 2019 :€ 610.256,18; 2020: 657.198,96 €

#### A 5) Farma.net Scandicci Spa

La società Farma. net Spa è stata costituita in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 24 aprile 2001 per gestire il "servizio farmaceutico comunale di Scandicci " in sostituzione della gestione in economia affidata in precedenza al Settore Farmacie Comunali.

Nella citata deliberazione è evidenziato "che il servizio farmaceutico ha assunto con il tempo spiccati connotati imprenditoriali per la cui gestione è preferibile utilizzare una veste giuridica più agile, quale quella societaria" e "che la Pubblica Amministrazione, utilizzando gli strumenti giuridici in vigore (contratto di servizio e carta dei servizi oltre che agendo in qualità di socio) è in grado di svolgere con efficacia il controllo sulle modalità di erogazione dei servizi pubblici gestiti da soggetti privati partecipati dall'Ente pubblico".

Nella fase propedeutica alla costituzione della società è stata svolta un'indagine finalizzata alla valutazione degli aspetti economici e finanziari, al fine di verificare la sostenibilità del progetto e le relative implicazioni.

Il procedimento amministrativo di costituzione della società Farma.net Spa si è svolto con l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica volta all'individuazione del socio privato di minoranza.

La società, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, gestisce le farmacie comunali e pertanto la sua attività di produzione di beni e servizi è conforme a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 ed è diretta alla produzione di un servizio di interesse generale, ai sensi del medesimo art. 4, comma 2, lettera a).

Da indagine svolta presso la CCIAA risulta che la società Farma.net Spa ha 47 addetti e 4 amministratori.

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali al Comune di Scandicci.

La società ha avuto il seguente fatturato nel triennio 2018/2020: € 10.495.126,00 (2018), € 10.160.040,00 (2019),€ 9.967.886,00 (2020) .

L'oggetto sociale della società differisce da quello delle altre società partecipate/controllate da questo Ente ed in ragione di ciò non è ravvisata la necessità di aggregazione.

Dal bilancio approvato e da quanto attestato dagli organi sociali, non risulta la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, anche in re-

lazione al fatto che il Comune di Scandicci non sostiene tali costi in alcuna misura.

#### A 6) SILFI Spa

Con delibera del Consiglio Comunale n. 122 in data 29/11/2018 è stata approvata la fusione per incorporazione della società "Linea Comune Spa" in "Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa" per consentire il conseguimento di sinergie a livello di gestione aziendale e finanziaria con conseguente ottimizzazione di costi, consolidamento e valorizzazione delle competenze tecnico gestionali acquisite nel tempo sul territorio, rafforzamento delle strutture industriali e patrimoniali delle varie realtà produttive locali con evidenti ricadute positive in termini di razionalizzazione nella gestione delle risorse e di qualità del servizio alla collettività.

La società Linea Comune spa è stata costituita il 30 dicembre 2005 a seguito di un Accordo di programma sottoscritto da Comuni, Comunità Montane e dalla Provincia di Firenze per la nascita di un Centro Servizi che consentisse la cooperazione e l'integrazione dei sistemi informativi degli enti soci per il dispiegamento dei servizi digitali.

Come risulta dallo statuto, la società Silfi Spa svolge altresì le funzioni tecnico-operative e di supporto per i servizi di *e-government* e per gli ulteriori servizi e attività di interesse comune dei soggetti aderenti all'Accordo di programma.

- la società è interamente pubblica ed è costituita dai soci indicati nel paragrafo 1.1 della presente relazione;

- la società pertanto si configura come un Centro Servizi tecnico in grado di soddisfare le esigenze degli enti aderenti in termini di progetti di e-government e di sviluppo coordinato dei sistemi informatici pubblici, secondo logiche di efficienza tecnica, innovatività, economicità gestionale e sviluppo delle conoscenze e delle informazioni.

L'attività di produzione di beni e servizi esercitata dalla società è pertanto conforme a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175.

La società svolge, in specie, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016, attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente.

Le attività dispiegate dalla società sono svolte nei riguardi dei singoli comuni soci ovvero delle loro forme associative (Comunità Montana Mugello, Circondario Empolese Valdelsa, Unione Comunale Chianti Fiorentino) e sono affidate nel rispetto dei criteri di economicità e convenienza, anche attraverso verifiche comparative di congruità, tenuto conto della peculiarità delle attività da svolgere.

Da indagine svolta presso la CCIAA risulta che la società Silfi Spa ha 96 addetti (numero medio) e 5 amministratori.

La società Silfi Spa non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali al Comune di Scandicci.

La società ha avuto il seguente fatturato nel biennio 2019/2020: €. 17.686.522,00 (2019), €. 14.532.481,00 (2020).

L'oggetto sociale della società differisce da quello delle altre società partecipate/controllate da questo Ente ed in ragione di ciò non è ravvisata la necessità di aggregazione.

Dal bilancio approvato e da quanto attestato dagli organi sociali, non risulta la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, anche in relazione al fatto che il Comune di Scandicci non sostiene tali costi in alcuna misura.

B) partecipazioni non aventi i requisiti ex art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016

- nessuna;

Dato atto, infine, che dalla ricognizione di cui sopra risulta che tutte le partecipazioni di cui sub A) soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e che nessuna di esse ricade in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;

Ritenuto quindi, per i motivi sopra esposti, di approvare la relazione tecnica (costituita da schede) allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e la revisione delle partecipazioni del Comune di Scandicci alla data del 15/11/2021 (allegato 2), come sopra indicato stigmatizzando quanto indicato dall'art 2 comma 1, lettera g del citato decreto D. Lgs. n. 175/2016 che le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione "solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso".

Vista la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione redatta ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2) ;

Dato atto che per le partecipazioni detenute da società nei confronti delle quali non sussiste il controllo del Comune di Scandicci, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e g), del D. Lgs. n. 175/2016, le decisioni relative al loro mantenimento o alla loro alienazione, razionalizzazione o altre misure previste dalla legge, devono essere assunte dalle rispettive assemblee dei soci oppure, laddove previsti, per il tramite degli appositi organismi parasociali;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra, di invitare la Giunta Comunale a promuovere o attivare, in particolare nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società di cui al periodo precedente, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in società di secondo livello, con particolare riguardo agli oggetti sociali e finalità di queste ultime ed al loro andamento economico, evidenziando eventuali situazioni di non conformità al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti eventualmente necessari;

Visto l'art. 20, comma 4, del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 il quale dispone che "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento dei controlli interni approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2021;

Richiamato quanto previsto in materia societaria nel vigente "Documento Unico di Programmazione (DUP) " approvato con la Delibera di Consiglio n. 99 del 22/10/2020 e successive note di aggiornamento;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000 ed inseriti nel presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole rilasciato in data 17/11/2021 dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione per appello nominale resa in forma telematica e che dà il seguente risultato:

Presenti:	20
Votanti:	20
Favorevoli:	16
Contrari:	4
Astenuti:	0

Esito: Approvata

Favorevoli: S. Fallani, G. Pacini, E. Brunetti, S. Pacinotti, A. Porfido, L. Lazzeri, I. Capano, T. Vignoli, T. Francioli, C. Morandi, D. Bonechi, L. D'Andrea, C. Forlucci, I. Pecorini, D. Giulivo, A. Babazzi

Contrari: L. Batistini, L. Baldini, A. Salvadori, L. Carti

#### DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, la relazione tecnica (costituita da schede) (Allegato 1) e la relazione di attuazione del piano di razionalizzazione (allegato 2) ed allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposta dal Servizio Società partecipate possedute dal Comune di Scandicci alla data del 15/11/2021, ; di seguito elencate:

- Acqua Toscana Spa ;
- Alia Spa;
- Casa Spa;
- Consiag Spa;
- Farma.net Scandicci Spa;
- Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa;

- Società Consortile Energia Toscana SCRL, le cui quote di capitale sociale sono detenute tramite la società partecipata in house providing Casa Spa (e tramite la società partecipata Alia Spa);
- Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a., le cui azioni sono detenute tramite la società partecipata in house providing Casa Spa;

2) di autorizzare il mantenimento, per i motivi esposti in narrativa, delle seguenti partecipazioni:

- Acqua Toscana Spa ;
- Alia Spa;
- Casa Spa;
- Consiag Spa;
- Farma.net Scandicci Spa;
- Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa;
- Società Consortile Energia Toscana SCRL, le cui quote pari al 0,0187 % di capitale sociale sono detenute tramite la società partecipata in house providing Casa Spa (oltre alla quota di capitale sociale detenuta tramite la società partecipata Alia Spa);
- Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a., le cui pari azioni al 0,0122 % sono detenute tramite la società partecipata in house providing Casa Spa;

3) di dare, per i motivi esposti in narrativa, che non è disposta l'alienazione di alcuna società;

4) di invitare la Giunta a promuovere, nell'ambito di patti o organismi parasociali oppure, in mancanza, nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società per le quali non si determina per il Comune di Scandicci il controllo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 175/2016, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle loro partecipazioni;

5) di trasmettere il presente atto, con le modalità di cui all' art 17 del DL n. 90 del 2014 convertito , con modificazioni , dalla legge n. 114 dell'11/08/2014 alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi del comma 3 art 20 D.lgs. 175/16 tramite il portale denominato Con. Te ed alla struttura individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016 tramite il portale denominato Tesoro in occasione della rilevazione del censimento delle partecipazioni ;

Quindi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente provvedimento, stante l'imminente scadenza del termine del 31/12/2021, stabilito dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

Con votazione per appello nominale resa in forma telematica e che dà il seguente risultato:

Presenti:	20
Votanti:	20
Favorevoli:	16
Contrari:	4
Astenuti:	0

Esito: Approvata

Favorevoli: S. Fallani, G. Pacini, E. Brunetti, S. Pacinotti, A. Porfido, L. Lazzeri, I. Capano, T. Vignoli, T. Francioli, C. Morandi, D. Bonechi, L. D'Andrea, C. Forlucci, I. Pecorini, D. Giulivo, A. Babazzi

Contrari: L. Batistini, L. Baldini, A. Salvadori, L. Carti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

*...Omissis...*

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
***F.to Dott.ssa Patrizia Landi***

LA PRESIDENTE  
***F.to Loretta Lazzeri***

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Scandicci, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.